



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DEL SERVIZIO
DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29/10/2020

INDICE

Articolo 1 - Finalità del Regolamento	3
Articolo 2 - Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico	3
Articolo 3 – Oggetto del Regolamento	4
Articolo 4 - Ambito di intervento	5
Articolo 5 - Istituzione dell'Albo dei singoli Volontari Civici	6
Articolo 6 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo	6
Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.....	7
Articolo 8 – Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico	8
Articolo 9 - Periodo di prova	8
Articolo 10 - Espletamento del servizio	8
Articolo 11 – Caratteristiche del rapporto fra Volontariato Civico e Amministrazione	9
Articolo 12 – Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari Civici.....	9
Articolo 13 - Rapporto con le Associazioni di Volontariato	10
Articolo 14 – Certificazione delle esperienze e altre utilità	11
Articolo 15 – Uso delle attrezzature	11
Articolo 16 - Disposizioni finali.....	11

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento nasce dalla forte volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Bassano del Grappa.
2. L'Amministrazione Comunale conferisce al presente Regolamento la funzione di strumento attuativo dei principi stabiliti dallo Statuto Comunale (ed in particolare dell'art. 2, comma 5: *"Il Comune persegue le proprie finalità anche mediante l'apporto dei cittadini, dei Consigli di Quartiere, della scuola, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, delle formazioni religiose, sociali, culturali e sportive, del volontariato e della cooperazione di solidarietà sociale"*). In tal senso, ispirerà la propria azione nel settore del Volontariato in direzione del riconoscimento del Volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme di cui al presente Regolamento, poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.
3. L'Ente, nella politica per la Qualità dei servizi, intende promuovere la conoscenza e la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune tramite diversificati, efficaci nonché innovativi strumenti di informazione e comunicazione istituzionale e si propone, quindi, di incentivare forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, tramite iniziative e servizi pianificati per favorire l'avvicinamento dei cittadini ai valori del Volontariato; ciò al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di Volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici, o da Enti No-profit.
4. Restano escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le attività del Presidente, dei Consiglieri e dei volontari dei Quartieri, come disciplinate dall'apposito Regolamento comunale dei Quartieri. Si fa eccezione per le attività di singoli Volontari Civici, iscritti all'Albo Comunale, svolte presso i Quartieri e rientranti nell'ipotesi di cui al successivo articolo 4, comma 5; le suddette attività rientrano, invece, nel campo di applicazione del presente Regolamento.

Articolo 2 - Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico

1. Il Volontariato individuale, così come disciplinato dal presente Regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate da singoli cittadini, in modo sistematico, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo, poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall'articolo 1 del presente Regolamento.
2. Il Servizio Civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita. L'attività non può essere retribuita in alcun modo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Responsabile del Servizio, a cui fa riferimento l'attività svolta dal volontario, nella convenzione di cui al successivo articolo 8, comma 3. Il rimborso non può assumere la valenza e l'entità del corrispettivo richiesto dal mercato per le attività oggetto di volontariato o ad esse analoghe. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal Volontario Civico possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e rientrino nelle tipologie di spese per le quali la convenzione per la gestione del rapporto di collaborazione, di cui al successivo articolo 8, comma 3, ammette questa modalità di rimborso¹.

3. Il servizio investe, indicativamente, gli ambiti istituzionali di cui al successivo articolo 4.
4. Il Volontariato Civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e gli altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I Volontari, pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì possono collaborare con il Comune unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare, con l'originalità del loro apporto, forme di intervento innovative.

Articolo 3 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Bassano del Grappa istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al comma 1, attività di seguito definita "Volontariato Civico". In particolare viene regolamentata l'istituzione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, mentre l'attività di volontariato attraverso organizzazioni di promozione sociale è disciplinata dalle vigenti norme in materia.
3. La gestione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici spetta all'Ufficio individuato come competente sulla base degli atti di organizzazione del personale.
4. La gestione del rapporto con il singolo volontario - selezionato e avviato ad una specifica attività, mediante sottoscrizione della convenzione di cui al successivo articolo 8 comma 3 - è, salvo diversi provvedimenti organizzativi, di competenza dell'Ufficio comunale a cui fa riferimento il servizio o l'attività di cui è incaricato il volontario stesso.

¹ Al momento dell'approvazione del presente Regolamento: D.lgs. 03.07.2017, n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

Articolo 4 - Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate da leggi e regolamenti alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario, sono le seguenti:
 - a) finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, sociosanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
 - b) finalità di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
 - c) finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano in questo ambito le attività di formazione permanente; l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione per le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale; la gestione di sale pubbliche, della biblioteca; la sorveglianza presso strutture a valenza scolastica, ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.
2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge, e le operazioni manutentive straordinarie su beni mobili e immobili.
3. Restano in ogni caso esclusi dal presente regolamento anche gli incarichi di studio e di consulenza attribuiti a titolo gratuito a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. La Giunta Comunale, in occasione della programmazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari, determinando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.
5. In attuazione delle finalità del servizio civico volontario di cui al precedente comma 1, anche i Consigli di Quartiere cittadini, di cui all'articolo 47 dello Statuto comunale, previa domanda motivata del Presidente del Consiglio di Quartiere, possono richiedere all'Amministrazione di avvalersi, per specifici progetti o attività organizzati a livello di Quartiere, del servizio di Volontari Civici iscritti all'Albo comunale, nei limiti delle disponibilità del medesimo Albo e fatte salve le richieste già pervenute da Aree/Servizi del Comune. In tal caso, il Volontario civico svolge la propria attività materiale presso il Quartiere e le sue strutture, ma la relativa convenzione disciplinante il rapporto, di cui al successivo articolo 8, comma 3, continua ad essere gestita dal Dirigente

dell'Area/Servizio comunale cui è riconducibile l'attività svolta dal singolo Volontario, previo accordo con il Presidente di Quartiere interessato e ferme restando tutte le altre disposizioni regolamentari in materia di rapporto con il Volontario Civico; la convenzione – redatta in base agli accordi tra Dirigente comunale competente e Presidente di Quartiere - dettaglia anche limiti e condizioni di utilizzo di eventuali attrezzature nella disponibilità del Quartiere stesso, puntuali adempimenti organizzativi a carico del Comune e del Consiglio di Quartiere e compiti di indirizzo da parte del Presidente di Quartiere interessato nello svolgimento concreto delle attività da parte del Volontario Civico.

Articolo 5 - Istituzione dell'Albo dei singoli Volontari Civici

1. È istituito presso il Comune di Bassano del Grappa l'Albo dei Volontari Civici, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale, indicate, a titolo esemplificativo al precedente art. 4.
2. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo Pretorio on line sul portale del Comune di Bassano del Grappa e sarà periodicamente aggiornato. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono affidati all'Ufficio competente.

Articolo 6 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
 - b) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - c) assenza cause di conflitto con l'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa (es. in ambito fiscale e/o tributario, giudiziario, ecc.);
 - d) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - e) per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità ed essere regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un qualsiasi Comune della Repubblica da almeno due anni continuativi.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o cittadini diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività, l'Ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.

Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. All'Albo Comunale dei Volontari civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'URP e sul sito web istituzione del Comune di Bassano del Grappa.
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a) le generalità complete del volontario, la sua residenza attuale ed eventualmente il suo domicilio attuale;
 - b) l'idoneità fisica allo svolgimento del servizio di volontariato indicato nella domanda;
 - c) l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - d) l'autodichiarazione indicante l'assenza di cause di conflitto con l'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa;
 - e) eventuali esperienze o qualificazioni personali inerenti il servizio di volontariato che intende svolgere;
 - f) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - g) per i cittadini extracomunitari, il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e di regolare iscrizione anagrafica nel Comune di Bassano del Grappa, con residenza continuativa di almeno 2 anni;
 - h) le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
 - i) l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
5. Le persone, al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 4 o solo per una o più di esse.
6. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
7. Periodicamente, potranno essere pubblicati all'Albo pretorio web e sul sito web del Comune ed esposti nei luoghi abituali (comprese le sedi dei Quartieri), avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 4, fatta salva comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
8. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dall'Ufficio competente che provvede,

secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.

9. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Articolo 8 – Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico

1. L'Ufficio competente, verificata l'idoneità allo svolgimento di un'attività di Volontariato Civico ed iscritta la persona o le persone al relativo Albo, comunica il nominativo o i nominativi al Servizio/Ufficio a cui fa riferimento il servizio di volontariato da svolgere. Tale Servizio/Unità operativa, consultato l'Albo Comunale nella sezione relativa all'ambito di intervento interessato e valutata l'opportunità di far svolgere l'attività di volontariato, sceglie il soggetto/i soggetti a cui affidare il servizio in base ai requisiti dichiarati; a parità di requisiti la precedenza è determinata dall'ordine cronologico di iscrizione all'Albo.
2. Il Volontario Civico o i Volontari Civici preselezionati possono essere convocati per un colloquio con il Responsabile del Servizio e/o l'addetto all'Ufficio in cui verranno impiegati; il colloquio ha lo scopo di verificare la motivazione dell'aspirante volontario civico, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto.
3. Conclusi i colloqui, il Responsabile del Servizio, in cui verrà impiegato il Volontario Civico, dispone l'affidamento dell'attività e approva il testo della convenzione contenente i dettagli organizzativi dello specifico rapporto di collaborazione.

Articolo 9 - Periodo di prova

1. Il Volontario Civico sarà sottoposto a un periodo di prova che potrà variare, a seconda del settore di impiego, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 45 giorni.
2. Scaduto tale termine, salvo diversa disposizione del Responsabile del Servizio, il Volontario Civico sarà operativo a tutti gli effetti.

Articolo 10 - Espletamento del servizio

1. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta che riporti tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio contenute nella disposizione di affidamento; nella comunicazione devono essere chiaramente esposte le modalità di svolgimento del servizio, il nome e il recapito telefonico dell'Ufficio referente per il servizio affidato.
2. Prima di iniziare l'attività, il Volontario Civico deve sottoscrivere per accettazione la convenzione approvata con il provvedimento del Responsabile del Servizio esposto all'art. 8, comma 3.
3. Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.

4. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso, non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali, deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini e deve esplicare le attività attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del “segreto d’ufficio”.
5. Il Responsabile del Servizio o il dipendente comunale, referenti per l’attività cui il Volontario Civico è preposto, hanno il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle attività al medesimo assegnate e le normative di riferimento a cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.
6. Il Responsabile del Servizio valuta l’esigenza di tutelare il segreto d’ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative e può indicare al Volontario Civico documenti o ambiti amministrativi cui il Volontario Civico non può accedere.

Articolo 11 - Caratteristiche del rapporto fra Volontariato Civico e Amministrazione

1. Il Volontariato Civico non dà luogo ad alcun rapporto di dipendenza o a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l’assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Esso non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell’Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
2. L’Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la responsabilità civile nei confronti di terzi. Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l’espletamento delle attività.
3. I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.
4. L’utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
5. L’Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. Lo svolgimento del Volontariato Civico non determina il diritto a usufruire del servizio mensa dei dipendenti comunali.

Articolo 12 - Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall’Albo Comunale dei Volontari Civici

1. L’Amministrazione Comunale nell’ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, previsto dall’art. 10, comma 5, ha facoltà di sospendere o

concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:

- a) venga meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte del Volontario Civico;
 - b) da esse possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
 - c) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - d) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità.
2. Il Volontario Civico, il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto 1, lettere b) e d), del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici e non può più essere iscritto.
 3. La collaborazione cessa, di norma, alla data esposta nella convenzione citata all'art. 8, comma 3. Prima della conclusione del periodo di attività, l'Amministrazione Comunale, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'impiego del Volontario Civico, può prolungare la collaborazione con il medesimo Volontario Civico, se lo stesso è disponibile.
 4. Almeno ogni 3 (tre) anni, o anche prima qualora se ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione Comunale effettua la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

Articolo 13 - Rapporto con le Associazioni di Volontariato

1. L'iscrizione all'Albo comunale dei Volontari Civici è compatibile con la qualità di socio-iscritto ad associazioni di volontariato. L'iscrizione è, altresì, compatibile anche con lo svolgimento di un mandato elettivo nei Consigli dei Quartieri cittadini, come disciplinati dall'apposito Regolamento comunale dei Quartieri. L'Amministrazione può, pertanto, avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale formalmente costituite o facenti parte di Consigli di Quartiere.
2. Possono essere organizzati incontri dei Volontari Civici con le Associazioni di Volontariato o con i Quartieri al fine:
 - di promuovere le Organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
 - di fare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di Volontariato;
 - di individuare le priorità e le proposte di interventi di solidarietà sociale;
 - di favorire il confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato;

- di promuovere la partecipazione nell'ambito dell'associazionismo locale;
- di promuovere la partecipazione all'attività dei Consigli di Quartiere cittadini.

Articolo 14 - Certificazione delle esperienze e altre utilità

1. Qualora il Volontario ne faccia domanda, conclusosi il servizio di volontariato, l'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con altri Enti sovracomunali deputati a questo fine, può rilasciare un certificato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività (che comprenda una descrizione delle attività svolte, il numero di ore e il periodo temporale di riferimento).

Articolo 15 - Uso delle attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, necessarie allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.
2. Il Volontario Civico, di norma, non è autorizzato in nessun caso ad utilizzare i veicoli comunali.
3. Le attrezzature vengono assegnate e riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.
4. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature assegnate; in caso di attrezzature assegnate con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a discarico.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, dello Statuto comunale, entra in vigore dopo una duplice pubblicazione di quindici giorni.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme al tempo vigenti in materia di disciplina del volontariato (al momento dell'approvazione del presente Regolamento: D.lgs. 03.07.2017, n. 117, *"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"*).